

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 50 del 14.03.2023

ORIGINALE

Oggetto: Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari promosso da un soggetto contribuente avverso avviso di accertamento in rettifica IMU annualità 2016. Costituzione e resistenza nel giudizio.

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di marzo, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 17:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	Р
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	Α
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	Р
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	Р
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	Α
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	Р
TACCORI MATTEO	ASSESSORE	Р

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato il ricorso, acquisito al protocollo generale numero 17330 del 17 maggio 2022, promosso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari da un soggetto contribuente, finalizzato all'annullamento di avviso di accertamento, protocollo numero 8268 del 10 marzo 2022, emesso dall'Ufficio Tributi in rettifica di pregresso avviso di accertamento per omesso pagamento imposta municipale propria anno 2016;

Verificato che, unitamente al ricorso, iscritto al R.G.R. numero 702 del 2022 è stata altresì formulata istanza di sospensione del provvedimento oggetto di contestazione, la cui udienza è prevista per il 13 aprile 2023;

Richiamato il Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012 e modificato con deliberazione di Giunta comunale numero 172 del 26 ottobre 2022, il quale all'articolo 2, comma 1 prescrive che:

"L'Amministrazione può affidare incarichi ad avvocati esterni soltanto quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali o, in presenza della specifica figura professionale, nel caso in cui sussistano problematiche giuridiche di particolare complessità";

Visto altresì l'articolo 11, comma 3, del Decreto legislativo numero 546 del 1992 (Disposizioni sul processo tributario), come modificato dall'articolo 9 del Decreto legislativo del numero 156 del 2015, il quale stabilisce che: "L'ente locale nei cui confronti e' proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'Ufficio Tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio":

Richiamata la nota della Responsabile del Settore Finanziario e Tributi del 10 marzo 2023, protocollo numero 9717, nella quale è stata richiesta all'Ufficio Contenzioso la nomina di un legale esterno esperto in diritto tributario al fine di rappresentare e difendere l'Ente nelle controversie in esame:

Precisato che la richiesta in analisi è motivata:

- dall'assenza, nel proprio settore, di personale con professionalità adeguata al trattamento di questioni prettamente giuridiche;
- dalla circostanza che l'articolo 15, comma 3, del Regolamento comunale delle Entrate Tributarie prevede la possibilità di avvalersi di professionisti esterni per la difesa dell'Ente nelle controversie a carattere tributario le quali rivestano importanti questioni di principio giuridico ovvero assumano elevata rilevanza economica e complessità;

Valutata la spesa di patrocinio nel suindicato giudizio in euro 1.864,76, cui si è pervenuti in applicazione dell'articolo 7, comma 2, del citato Disciplinare per gli incarichi legali ed in applicazione del Decreto Ministro Giustizia 55 del 10 marzo 2014 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247", come integrato e modificato dal Decreto Ministro Giustizia 37 dell'8 marzo 2018, avuto riguardo ai parametri minimi forensi commisurati al valore della controversia;

Precisato che l'importo di cui sopra dovrà intendersi quale spesa lorda orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento della prestazione di attività di patrocinio in giudizio, fatta salva ogni valutazione concreta dell'andamento della lite, in

ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale numero 67 del 22 dicembre 2021, che approva il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 ai sensi dell'articolo 174 comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e degli art. 10 e 11 del Decreto Legislativo 118 del 2011;

Visto il D.M. 13 dicembre 2022, pubblicato nella G.U.n. 295 del 19 dicembre, che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali e autorizza l'esercizio provvisorio;

Dato atto che, durante l'esercizio provvisorio, ai sensi del comma 5 del citato art. 163 TUEL: "(...) gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Precisato che la spesa oggetto del presente atto non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che la costituzione in giudizio si pone come necessaria a tutela dell'attività dell'Ente, nel rispetto dei termini processuali stabiliti dalla legge;

Vista la delibera della Giunta Comunale numero 7 del 25 gennaio 2022 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)";

Visto il Decreto Legislativo numero 267 del 2000;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 267 del 2000";

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

tutto ciò premesso e considerato, con voti unanimi,

DELIBERA

- 1. Di resistere e costituirsi nel giudizio, iscritto al R.G.R. numero 702 del 2022 davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari, promosso, tramite ricorso acquisito al protocollo generale numero 17330 del 17 maggio 2022, da un soggetto contribuente e finalizzato all'annullamento di avviso di accertamento, protocollo numero 8268 del 10 marzo 2022, emesso dall'Ufficio Tributi in rettifica di pregresso avviso di accertamento per omesso pagamento imposta municipale propria anno 2016;
- 2. Di dare atto che la spesa valutata per il finanziamento della connessa attività professionale di patrocinio nella lite ammonta a euro 1.864,76 totali inclusi gli accessori di legge e che la stessa verrà imputata al titolo 1 missione 1 -

- programma 11 Capitolo 516 "Spese per liti arbitraggi, risarcimenti e incarichi legali", Bilancio 2023;
- 3. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso affinché proceda all'affidamento del relativo incarico di patrocinio nel giudizio e contestuale assunzione di impegno di spesa in bilancio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del Disciplinare per il conferimento degli incarichi legali, approvato con deliberazione di Giunta comunale numero 152 del 27 luglio 2012, modificato con deliberazione di Giunta comunale numero 172 del 26 ottobre 2021;
- 4. Di autorizzare il Sindaco al rilascio di procura a favore del professionista cui verrà conferito incarico di patrocinio nel giudizio.
- 5. Di precisare che l'importo di cui al presente atto dovrà intendersi quale spesa totale orientativa, comprensiva degli accessori di Legge, a finanziamento dell'attività di patrocinio nel giudizio, fatta salva ogni valutazione concreta dell'andamento della lite, in ragione della quale si dovesse rendere necessaria l'integrazione in aumento ovvero la diminuzione del relativo impegno in bilancio;
- 6. Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267 del 2000.



Oggetto proposta di delibera:

Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari promosso da un soggetto contribuente avverso avviso di accertamento in rettifica IMU annualità 2016. Costituzione e resistenza nel giudizio.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 13.03.2023

IL RESPONSABILE

Pierluigi DEIANA

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Sestu, 14.03.2023

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Alessandra SORCE



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 50 del 14/03/2023

OGGETTO:

Ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari promosso da un soggetto contribuente avverso avviso di accertamento in rettifica IMU annualità 2016. Costituzione e resistenza nel giudizio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
SECCI MARIA PAOLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
MARCELLO MARCO